



COMUNE DI MIRTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE**
**di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76
del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e smi**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e smi

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato in G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto sommando la quota risultante dalla tabella relativa alle opere o lavori e quella risultante dalla tabella relativa ai servizi e/o forniture.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività di manutenzione ordinaria, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

Il presente Regolamento è stato trasmesso alle OO.SS per l'informativa di legge.

Art. 2 - Costituzione, quantificazione e destinazione del fondo ex art. 113, c. 2, d.lgs. 50/2016

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, possono prevedere una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento; la restante quota del 20% costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Può essere considerato assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera e potrà essere rivisitato in occasione di stesura di perizie di varianti nei limiti indicati nel prosieguo.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Gli importi fissati sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 3 - Destinatari

1. Gli incentivi sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'appaltabilità dell'opera o l'esecuzione del contratto e quanto altro indicato nel prosieguo nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori o soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Sono esclusi i titolari di incarichi dirigenziali, cui non si applica la disciplina di incentivazione.

Per gli appalti di servizi e forniture, il Regolamento si applica sono nel caso in è nominato il Direttore dell'Esecuzione e comunque il valore a base d'asta del servizio o della fornitura è superiore alla soglia di € 40.000

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinate compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Gli affidamenti delle attività oggetto di incentivazione sono disposti con determinazione del responsabile del Settore competente in base all'organigramma dell'ente in relazione allo specifico lavoro/servizio/fornitura (ed a cui risponde il RUP). Il predetto responsabile di Settore è facoltato a liquidare direttamente anche nel caso in cui l'incarico di responsabile del procedimento, (o altra figura), coincide con se stesso.

6. Il conferimento dell'incarico di RUP è effettuato mediante determina a firma del responsabile di settore, (salvo che la nomina non sia compito del dirigente di un soggetto attuatore esterno), anche nel caso in cui lo stesso debba autonominare se stesso, e può riportare i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività da svolgere indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. Tali nominativi possono essere indicati anche ex post nell'atto di liquidazione chiarendo per ciascuno le mansioni svolte. La revoca dell'incarico è sempre atto del responsabile di Settore salvo che lo stesso coincida con il RUP e debba procedersi ad una revoca obbligatoria così come disciplinata dal presente regolamento. In tal caso l'atto di revoca è a firma del Segretario Comunale o di altro responsabile di Settore nel caso in cui il RUP coincida con il medesimo Segretario.

7. Partecipano anche i collaboratori tecnici od amministrativi che sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Tali collaboratori possono essere individuati anche presso altre aree organizzative dell'ente, previa intesa tra i responsabili. In caso di carenza di specifiche professionalità interne, (e solo in tal caso), i compiti di RUP, di supporto e quelli relativi alle altre figure di cui al presente regolamento, possono essere affidati, previa convenzione e ove non in contrasto con la disciplina di legge o di finanziamento, a soggetti appartenenti ad altro ente che godranno delle risorse di cui al presente fondo.

8. Le funzioni o mansioni, (comprese quelle tecniche), del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

9. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi di supporto sarà riconosciuta una quota percentuale dell'incentivo previsto al fine di coordinare l'intera attività svolta nell'ambito delle diverse professionalità interessate.

10. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

11. Il responsabile unico del procedimento, e gli altri soggetti destinatari del fondo di cui al presente regolamento (sia tecnici che amministrativi), per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la loro responsabilità, possono essere sostituiti con altro soggetto nei seguenti casi:

- decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- trasferimento ad altro ufficio;
- rinuncia motivata all'incarico;
- revoca del mandato per disposizione del Dirigente/Responsabile del Settore competente a cui afferisce il RUP.

12. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

13. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario esternalizzare uno dei servizi incentivati (ove ammesso), il compenso limitato alla prestazione resa dal collaboratore esterno, il quale avrà un regime fiscale specifico, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno applicandosi il successivo comma. Qualora una o più di una delle precedenti attività non si renda necessaria e la relativa attività non sia affidata all'esterno, la quota relativa sarà ridistribuita incrementando le quote afferenti ad una o più delle altre attività rimaste in accordo alla determina di liquidazione.

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Sono incluse nella base di calcolo dell'incentivo le somme per gli affidamenti dei lavori nonché le somme per l'affidamento di tutti i servizi e forniture ricomprese nei relativi quadri economici di progetto per le quali, in base al presente regolamento, risultano erogabili gli incentivi. Sono escluse dalla base di calcolo le somme relative agli accantonamenti, agli imprevisti, alla acquisizione ed espropri di immobili, nonché l'IVA, salvo che queste siano utilizzate (per mezzo di approvazione di apposite perizie di variante o durante eventuali variazioni esecutive del contratto) per eseguire lavori, servizi o per acquisire forniture.

Art. 6 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma (salvo diversa percentuale -maggiore o minore- indicata nel provvedimento di liquidazione finale) attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

LAVORI

I RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER OGNI RUOLO E FASE

<i>I1 Responsabile Unico del Procedimento</i>	
I1a Progettazione Fattibilità T. E.	2,81%
I1b Progettazione Definitiva	5,63%
I1c Progettazione Esecutiva	2,81%
I1d Affidamento	3,75%
I1e Esecuzione dei lavori	10,00%
<i>I2 Tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici</i>	
I2a Progettazione Fattibilità T. E.	1,69%
I2b Progettazione Definitiva	3,38%
I2c Progettazione Esecutiva	1,69%
I2d Affidamento	2,25%
I2e Esecuzione dei lavori	6,00%
<i>I3 Collaboratori</i>	
I3a Progettazione Fattibilità T. E.	1,13%
I3b Progettazione Definitiva	2,25%
I3c Progettazione Esecutiva	1,13%
I3d Affidamento	1,50%
I3e Esecuzione dei lavori	4,00%
<i>I4 Incaricati Piani di sicurezza</i>	15,0%
<i>I5 Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione</i>	28,0%
<i>I6 Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità</i>	5,0%
<i>I7 Collaudatore statico</i>	2,0%
SOMMANO	100,0%

SERVIZI E FORNITURE

I RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER OGNI RUOLO E FASE

<i>I1 Responsabile Unico del Procedimento</i>	
I1a Progettazione	13,50%
I1b Affidamento	4,50%
I1c Esecuzione dei lavori	12,00%
<i>I2 Tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici</i>	
I2a Progettazione	11,25%
I2b Affidamento	3,75%
I2c Esecuzione dei lavori	10,00%
<i>I3 Collaboratori</i>	
I3a Progettazione	6,75%
I3b Affidamento	2,25%
I3c Esecuzione dei lavori	6,00%
<i>I4 Direzione dell'esecuzione</i>	25,0%
<i>I5 Verifica di conformità</i>	5,0%
SOMMANO	100,0%

3. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune, può essere eventualmente riconosciuta, su esplicita richiesta della centrale unica di committenza, fino ad una quota parte del 25% max, dell'incentivo previsto di cui al co. 2 (25%*0,80) pari ad un max del 20% del 2% del totale. La

percentuale effettiva da corrispondere sarà stabilita con atto motivato e sarà detratta proporzionalmente su tutte le voci erogate ai soggetti interni.

4. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 7 - Ripartizione del fondo

- 1 La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- 2 Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleodi valutazione per quanto di rispettiva competenza.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in relazione ad ogni singola opera propone al responsabile dell'Area di riferimento:
 - l'ammontare della somma incentivante specifica;
 - i compiti e le funzioni da assegnare (o assegnati) al personale tecnico - amministrativo dipendente;
 - la ripartizione per ciascun soggetto dell'importo della quota incentivante nel rispetto del presente regolamento.
7. Il Responsabile dell'Area cui afferisce il Responsabile del Procedimento (RUP) approva ed attesta, al momento della determina di ripartizione/liquidazione le proposte di cui al precedente articolo ed in particolare:
 - Approva, attesta e certifica la congruità dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal Responsabile stesso in relazione al lavoro effettivamente svolto da ciascun soggetto attivo alla progettazione interna.
 - Approva o rettifica le assegnazioni ai vari ruoli del personale tecnico - amministrativo nonché le ripartizioni della quota incentivante.
 - Sottoscrive le determinazioni concernenti l'erogazione degli incentivi in favore del personale preposto alla conduzione dell'appalto come indicato dal Responsabile del Procedimento (RUP).
8. La determina di liquidazione è di competenza del Responsabile della Struttura, salvo che la stessa non attenga a quote che lo riguardano. In questo caso si procederà con le sostituzioni previste dal Regolamento Uffici e Servizi e in ogni caso può intervenire il Segretario comunale.
9. Le incentivazioni ripartite saranno corrisposte nei tempi di seguito riportati:

- Per tutti gli incentivi esclusa la fase esecutiva e quelli riconducibili al Responsabile del procedimento: alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
- L'incentivo di cui al Responsabile del Procedimento: 50% alla consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il 30% all'ultimazione dei lavori e l'ulteriore 20% ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o redazione del collaudo;
- per gli incentivi di cui alla fase esecutiva: 80% al termine della prestazione ed il restante 20% ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o redazione del collaudo. Rimane salvo il fatto che nel caso in cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate alla fine di ogni anno. Per la Direzione di Lavori di durata superiore all'anno l'80% dell'incentivo sarà erogato in quote parti proporzionali agli stati di avanzamento dei Lavori, contestualmente ai Certificati di Pagamento in acconto dell'esecutore.

Art. 8 - Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a. Incremento immotivato dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati;
 - b. aumento dei costi dell'opera ricollegabile ad attività svolte in ritardo dai predetti dipendenti;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1), ai quali sono ascrivibili i ritardi .
3. Il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
4. nel caso di ritardo ed in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente che determini l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante, il dirigente dell'Area su proposta del RUP (o autonomamente nel caso in cui sia coinvolto lo stesso RUP), procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza nel caso di soggetto appartenente ad altro Ente, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione dell'incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

Art. 9 - Fondo Per L'innovazione

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, (salvo espressa abrogazione di legge), è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di Efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di attività di formazione e valorizzazione professionale del personale assegnato alla Struttura di Staff e/o per il conferimento di borse di studio previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori o per lo

svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici;

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia di acquisti e gli ambiti di intervento.

Art. 10 - Assicurazioni

1. Nei limiti ammessi dalla legge e nel rispetto dell'ordinaria programmazione generale delle risorse l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali e per l'aggiornamento periodico dei tecnici, oltre che per assicurazioni nel caso di incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento non si applicano ai progetti di opere approvate, o inserite nei documenti di programmazione vigenti, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale vigente all'epoca, senza la decurtazione prevista dal D.L. 90/2014.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi ai progetti di opere approvate, o inserite nei documenti di programmazione vigenti, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, i quali saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nel previgente Regolamento Comunale.

3. Il presente regolamento si applica, invece ai progetti di opere o servizi/forniture approvati, o inseriti nei documenti di programmazione vigenti, successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 20/04/2016, nonché ai progetti di servizi/e forniture comunque approvati nel tempo e purchè non eseguiti alla data di entrata in vigore del presente (così da disciplinare ed incentivare le funzioni sugli appalti di servizi e forniture che la precedente norma non contemplava).

4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.